

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati¹ (LUC)²

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale^{3,4}

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 1994⁵,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Uffici centrali⁶

¹ La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

² Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.

Art. 2 Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge:

- a. elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b. coordinano le indagini intercantionali e internazionali;

RU **1995** 875

¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2297; FF **2013** 663).

² Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU **2000** 1367 1368; FF **1997** IV 1029).

³ RS **101**

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2297; FF **2013** 663).

⁵ FF **1994** I 953

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2297; FF **2013** 663).

- c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero;
- e. insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.

Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

- a. valutano le fonti accessibili al pubblico;
- b. richiedono informazioni;
- c. consultano documenti ufficiali;
- d. ricevono e valutano informazioni;
- e. ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno;
- f. interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.

Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici

¹ Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale:

- a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;
- c. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- e. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

² In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁷

⁷ Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133; FF **2001** 3764).

Art. 5 Agenti di collegamento

¹ Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

^{1bis} L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.⁸

² Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

³ Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stationamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

Art. 6 Creazione di uffici centrali

¹ Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

² Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.

Art. 6a⁹ Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

¹ La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.

² Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.

³ Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

⁸ Introdotto dal n. 2 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 ago. 2018 (RU **2018** 3161; FF **2017** 3561).

⁹ Introdotto dall'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2297; FF **2013** 663).

Sezione 2:

Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale¹⁰ nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

² È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007¹¹, CPP).¹²

³ Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.¹³

Art. 8 Obblighi d'informazione

¹ Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 primo comma del Codice penale¹⁴ o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP¹⁵, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.¹⁶ Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.¹⁷

² L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 312.0

¹² Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

¹³ Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

¹⁴ RS 311.0

¹⁵ RS 312.0

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

Sezione 3:

Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

² Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP^{18,19}

³ ...²⁰

Art. 10 Obblighi d'informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951²¹ sugli stupefacenti.

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11 e 12²²

Art. 13 Comunicazione di dati personali

¹ L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

² L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure se:

- a. l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze dell'Ufficio centrale;

¹⁸ RS **312.0**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

²⁰ Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095).

²¹ RS **812.121**

²² Abrogati dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

- b. dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione;
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Art. 14²³**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 15** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

- a. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
- b. il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;
- c. la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 1995²⁴

²³ Abrogato dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

²⁴ DCF del 22 feb. 1995.